ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

R. Decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 439, concernente la sistemazione e la consegna dei titoli del sesto prestito nazionale sottoscritti presso la Casa Bancaria Mazzei e C. di Valparaiso (Cile). (*Gazzetta Ufficiale*, 9 marzo 1923, n. 57)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto del 22 settembre 1918, n. 1300, per la emissione del sesto prestito nazionale;

Veduto il successivo Nostro decreto del 24 novembre 1919 n. 2168, col quale venne dato corso alla emissione del VI Prestito nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1 — Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere alla consegna di titoli del sesto prestito nazionale ancora da eseguirsi ai sottoscrittori presso la Casa Mazzei e C. di Valparaiso (Cile), mediante inscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico della rendita occorrente, alle stesse condizioni degli altri titoli già emessi.

Art. 2 — Le consegne di titoli di cui al precedente articolo verranno effettuate subito per i sottoscrittori che abbiano interamente versato il relativo importo; per gli altri man mano che vengano regolati i rapporti con i successori della Casa Mazzei e versate al tesoro le quote ancora dovute.

Il Governo italiano rimarrà surrogato in tutti i diritti dei sottoscrittori verso la Casa Mazzei e ciò indipendentemente dall'azione che compete all'Erario per rivalersi verso la Casa Mazzei di quanto non potrà recuperare dalla liquidazione del passivo della Casa stessa.

Art. 3 — Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alla determinazione della rendita occorrente, ai termini dell'art. 1 ed al versamento dell'Erario del prezzo corrispondente, mediante lo stanziamento di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Le somme che verranno recuperate a norma dell'articolo 2 saranno versate ad uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4 — Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

R. Decreto 15 febbraio 1923, che stabilisce la misura della tassa di cui al comma 1 dell'art. 26 del T. U. della legge sull'emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, N. 2205;

sentito il Consiglio Superiore dell'emigrazione;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

La tassa di cui al comma 1 dell'art. 26 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti,

approvato con R. decreto 13 novembre 1919, N. 2205, è stabilita, a datare dal 1 marzo 1923, in lire quaranta per ogni passeggero considerato emigrante dell'età superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

R. Decreto 11 marzo 1923 che costituisce il Consiglio Superiore della emigrazione per il triennio 1923-1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico della legge sull' emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il Regio decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1607;

Visto il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Superiore dell'emigrazione, approvato con R. decreto 9 agosto 1911, n. 1086;

Viste le proposte fatte dalle organizzazioni, enti ed associazioni precedentemente designate dal Nostro Ministro per gli affari esteri e le determinazioni adottate;

Visto altresì il risultato delle elezioni indette per la nomina dei rappresentanti delle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato generale dell'emigrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1 — Il Consiglio Superiore dell' emigrazione è costituito come segue:

DE MICHELIS Gr. Cord. Prof. Giuseppe, Commissario Generale dell'emigrazione, come delegato del Ministro degli affari esteri;

PIPERNO Gr. Uff. Rag. Emanuele, Direttore Generale della Marina Mercantile;

SOLINAS Comm. Luigi, Direttore Generale del Lavoro;

MIRAGLIA Gr. Uff. Nicola, Direttore Generale del Banco di Napoli;

PARETTI Gr. Uff. Prof. Orazio, Direttore Generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali;

BARGONI Gr. Uff. Avv. Foscolo, Direttore Generale della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

LUTRARIO Gr. Cord. Alberto, Direttore Generale della Sanità Pubblica;

GIURIATI On. Avv. Giovanni, Deputato al Parlamento, scelto dal Ministro degli affari esteri fra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione.

BOTTAI On. Dott. Giuseppe, pubblicista, idem;

CAPPA On. Avv. Innocenzo, deputato al Parlamento, idem;

ROSSONI Comm. Edmondo, rappresentate la Confederazione delle Corporazioni Sindacali Fasciste;

POSTIGLIONE Ing. Gaetano, rappresentante il Sindacato Italiano delle Cooperative;

RACHELI Comm. Mario, rappresentante la Corporazione dei Lavoratori della terra;

GIANNITELLI Cav. Lamberto, rappresentante la Confederazione italiana dei lavoratori;

CHIRI Comm. Avv. Ercole, rappresentante la Confederazione Cooperativa italiana;

VALENTE Comm. Dr. Giovanni Battista, rappresentante la Confederazione mutualità e assicurazioni sociali;

D'ARAGONA On. Ludovico, rappresentante la Confederazione Generale del lavoro;

QUAGLINO On. Felice, rappresentante la Federazione italiana operai edili;

CABRINI On. Angiolo, rappresentante la Lega Nazionale delle Cooperative Nazionali;

GALLARATI SCOTTI Duca Tommaso, rappresentante l'Associazione Nazionale per gli interessi morali ed economici del mezzogiorno d'Italia;

SAMMINIATELLI Conte Cav. Gr. Cr. Donato, rappresentante della Società Nazionale Dante Alighieri;

CAFASSI Francesco, rappresentante le Istituzioni di assistenza per gli emigranti riconosciute dal Commissariato generale dell'Emigrazione;

JACINI On. Stefano, idem.

NOVI-SCANNI Signora Giuseppina, idem.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio, con voto deliberativo, i membri della Commissione Parlamentare di Vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.

Art. 2 — È nominato Presidente del Consiglio Superiore dell'emigrazione:

l'on. GIURIATI Avv. GIOVANNI;

e sono nominati Vice presidenti del Consiglio predetto:

NOVI SCANNI Signora GIUSEPPINA;

ROSSONI Comm. EDMONDO.

Art. 3 — È incaricato dell'ufficio di Segretario del Consiglio il Comm. Russo Giovanni, Consigliere dell'emigrazione.

Art. 4 — Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Determinazione commissariale 5 aprile 1923, che stabilisce i noli massimi da adottarsi per il trasporto degli emigranti dai porti nazionali durante il quatrimestre maggio - agosto 1923.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 13 novembre 1919, N. 2205;

Visti, colle proposte dei vettori, i pareri della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli Ispettori della emigrazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana e di quelle pervenute dai RR. Consoli, sul corso dei noli nei principali paesi stranieri:

DETERMINA:

Art. 1 — Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo sono fissati, dal 1° maggio al 31 agosto 1923 i noli massimi seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di categoria superiore	. . . . .	L. 1650
» Ia categoria.	. . . . .	» 1500
» IIa »	. . . . .	» 1300
» IIIa »	. . . . .	» 1200

Per il Canadà:

Piroscafi di categoria superiore	. . . . .	L. 1800
» Ia categoria	. . . . .	» 1650
» IIa »	. . . . .	» 1450
» III »	. . . . .	» 1350

Per il Brasile:

Piroscafi di	categoria superiore	L. 2000
»	Iª categoria	» 1800
»	IIª »	» 1600
»	IIIª »	» 1500

Per il Plata:

Piroscafi di	categoria superiore	L. 2050
»	Iª categoria	» 1850
»	IIª »	» 1650
»	IIIª »	» 1550

Per il Centro America:

Piroscafi di	Iª categoria	L. 2050
»	IIª »	» 1850
»	IIIª »	» 1750

Art. 2 — Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste, tanto per il Nord quanto per il Centro ed il Sud America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli subiranno un aumento di lire 150.

Art. 3 — I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia, e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti di volta in volta dal Commissariato con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4 — I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 % sul prezzo indicato all'art. 1.

Art. 5 — La categoria dei piroscafi risulta, in via provvisoria, dall'annessa tabella.

Roma, 5 aprile 1923.

DE MICHELIS

Tabella delle categorie nelle quali, in via provvisoria, vengono inscritti i piroscafi in servizio di emigrazione, subordinatamente, pel Nord America, al rilascio della patente di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1922.

CATEGORIA SUPERIORE

PIROSCAFI	COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana

1ª *CATEGORIA*

America	Navigazione Generale Italiana
Colombo	Id. Id.
Duca d'Aosta	Id. id.
Duca degli Abruzzi	Id. id.
Principessa Mafalda	Id. id.
Re Vittorio	Id. id.
Taormina	Id. id.
Principe di Udine	Lloyd Sabaudo
Tomaso di Savoia	Lloyd Sabaudo
Dante Alighieri	Transatlantica Italiana
Giuseppe Verdi	Transatlantica Italiana
Presidente Wilson	Cosulich
Alsina	Transports Maritimes
Mendoza	Transports Maritimes
Patria	Cyp Fabre
Providence	Cyp Fabre.
Valdivia.	Lloyd Latino

IIª *CATEGORIA*

Indiana.	Navigazione Generale Italiana
Napoli	» » »
Palermo	» » »
Bologna	La Veloce
Europa	» »
Venezuela	» »
Re d'Italia	Lloyd Sabaudo
Regina d'Italia	Lloyd Sabaudo.
Cesare Battisti	Transatlantica Italiana
Garibaldi	Transatlantica Italiana
Argentina	Cosulich
Pincio	Lloyd Latino
Plata	Transports Maritimes
Formosa	Transports Maritimes
Canadà	Cyp Fabre

IIIª *CATEGORIA*

Belvedere	Cosulich
Francesca	Cosulich
Sofia	Cosulich

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 8 febbraio 1923, n. 10

Segretariati emigrazione
e per conoscenza:
Uffici e Ispettori emigrazione

Alcuni Istituti di assistenza si sono rivolti al Commissariato per avere informazioni circa un ordine del giorno votato da una Commissione *consultiva* che si riunisce presso il Commissariato e chiedono se sono obbligati di conformarsi a quanto è contenuto in quell'ordine del giorno.

Si rende noto che i lavori di quella Commissione hanno carattere riservato; che i suoi deliberati hanno soltanto la forma di suggerimenti e di indicazioni al Commissariato, e che perciò quel voto *non ha per il momento alcuna importanza di carattere esterno.*

Il Commissariato generale dell'emigrazione farà note a suo tempo le proprie deliberazioni agli Istituti di assistenza; e qualora il voto della Commissione, così com'è stato preso, e con opportune modifiche, venga adottato, il Commissariato emanerà le relative istruzioni agli Istituti interessati.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 15 febbraio 1923, N. 6

Agli Uffici dipendenti dal Commissariato nel Regno e nel Brasile
e per conoscenza;
Ai Segretariati di emigrazione e Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno.

Ritengo opportuno e di grande attualità portare a conoscenza di codesto spett. Segretariato e di quanti la cosa interessa, le dichiarazioni fatte dal nuovo Ambasciatore brasiliano in Italia, circa le attuali condizioni del Brasile, come paese di immigrazione.

Egli ha detto precisamente così:

« Il Brasile oggi non può accogliere che contadini e famiglie di contadini atti al lavoro della terra e gente dedicata ad un mestiere. Occorre far comprendere ai contadini italiani che si recano nelle vastissime zone di terra che aspettano di essere coltivate, che al Brasile ed in tutti i paesi dell'America del Sud le vie sono lastricate di oro... I sacrifizi però sono ingenti e il trionfo non è all'ordine del giorno. Occorre in altri termini una vita di sacrifizio.

« Io stesso ho dovuto gettare nell'entusiasmo delle popolazioni austriache molta acqua, per questa specie di delirio che si aveva di lasciare il proprio Paese e dirigersi al mio Paese; perchè mentre noi desideriamo il contadino, nientemeno si preparavano a lasciare la propria patria generali, colonnelli, intellettuali, che non avrebbero potuto certamente lavorare alla piantagione del caffè ».

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 24 febbraio 1923, n. 13

Ai RR. Rappresentanti Diplomatici e Consolari.
e per conoscenza:
ai RR. Uffici dell'emigrazione all'estero.

Parte importantissima della tutela dei nostri operai occupati all'estero è quella che riguarda l'assistenza in materia di assicurazioni sociali, particolarmente per il ramo degli infortuni sul lavoro. A tale assistenza legale, oltre gli operai colpiti da infortunio, sono generalmente interessate le famiglie dei medesimi, perchè, o in qualità di superstiti o di ascendenti, possono, a determinate condizioni, essere ammesse a fruire delle indennità previste dalle leggi del Paese straniero, anche se residenti in Patria. Si tratta quindi di una assistenza che ha forte ripercussione nel paese natio.

Per poter abbracciare in una sintesi generale lo stato attuale della tutela concessa in tal campo ai nostri operai infortunati, nei vari Paesi di immigrazione, dotati di legislazione sulle assicurazioni sociali, prego la S. V. di comunicarmi le informazioni necessarie a rispondere ai seguenti punti:

1° Quale legge regola attualmente in codesto Paese la materia delle assicurazioni sugli infortuni.

2° Quali sono le disposizioni che interessano particolarmente gli italiani e con quale larghezza o meno risultino applicate nei loro riguardi.

3° Se, e a quale titolo, sono estese le prestazioni di legge ai beneficiari che rimpatriano o ai superstiti ed ascendenti che risiedono fuori del territorio, sede della assicurazione.

4° Quali sono gli Enti destinati a fungere da Istituti assicuratori per conto delle Imprese.

5° Con quali modalità si effettua la concessione dell'indennità di legge e per quale tramite funziona l'eventuale trasmissione delle rendite.

6° Quali forme legali sono prescritte per far valere i diritti alle dette prestazioni, con indicazione della scadenza del termine utile, e quali mezzi di appello sono concessi all'avente diritto, in caso di contestazioni.

7° Quale azione è esercitata da codesto R. Consolato per questo ramo di assistenza e con quali risultati.

8° Se è in grado il Consolato di conoscere regolarmente e seguire le denuncie di infortunio nel proprio distretto consolare,

9° Se è possibile perfezionare, con eventuali opportuni accordi con le autorità locali, l'azione di segnalazione di infortuni e di assistenza dei sinistrati e dei loro superstiti.

Sarò grato alla S. V. se, nel rispondere al presente questionario, vorrà esprimere le sue impressioni generali sulla legislazione locale in materia, sulla sua applicazione nei nostri riguardi, sulle eventuali modifiche desiderabili, aggiungendo pure le necessarie modificazioni sul trattamento fatto in codesto Paese per quanto riguarda l'assicurazione contro le malattie e la vecchiaia ed invalidità.

Con la più distinta considerazione.

Il Commissario Generale.
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 27 febbraio 1923, n. 14

Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori

Data attuale situazione mercato lavoro Olanda Lussemburgo passaporti emigranti per queste località dovranno essere rilasciati soltanto dietro presentazione contratto lavoro o lettera chiamata

vistati da nostro Console competente stop Per Francia e Belgio si confermano precedenti disposizioni stop. Si raccomanda non rilasciare passaporti lire venticinque a persone condizioni lavoranti stop Favorisca avvertire Uffici dipendenti e darmi conferma.

Commissario Generale emigrazione
DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 2 marzo 1923, n. 15

Al R. Ufficio dell'emigrazione
presso la R. Legazione d'Italia
Berna

Ai RR. Consolati in Svizzera

Allo scopo di rendersi esatto conto della nostra emigrazione operaia in Svizzera, prego le SS. LL. di voler d'ora in poi comunicare mensilmente al R. Ufficio della emigrazione in Berna tutti i dati concernenti la mano d'opera italiana ingaggiata in codesto Distretto consolare, con contratti individuali, precisando il numero degli arruolati, distinguendoli per categorie di arti e mestieri e indicando, ove ne sia il caso, anche il datore di lavoro.

Dal canto suo, il R. Ufficio in Berna darà notizia a ciascun R. Consolato degli operai, ingaggiati con contratti collettivi, che si recano a lavorare nel Distretto consolare.

A completare questo scambio di notizie, nell'interesse della nostra emigrazione, prego i signori Consoli generali e Consoli di informare mensilmente l'Ufficio di Berna della mano d'opera italiana disponibile in ciascun Distretto consolare, sempre distinta per numero e per categoria. In base a questi dati il R. Ufficio in Berna compilerà una tabella, pure mensile, da comunicarsi ai RR. Consolati e a questo Commissariato generale, la quale ponga in evidenza la disponibilità della nostra offerta di lavoro in ogni parte del territorio della Confederazione.

E ciò per impedire che si arruolino in Italia operai di un'arte o mestiere che già si trovano in Svizzera e che dall'arrivo dei compagni superflui avrebbero prolungata, con grave danno, la loro disoccupazione in terra straniera.

Confido che le SS. LL., ognuno nella sua competenza, vorranno attendere a questo servizio d'informazioni con quella cura costante e premurosa, che assicuri ai nostri operai ogni possibile vantaggio in una situazione generalmente dura.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 5 marzo 1923, n. 16

Ai Segretariati ed Istituti di assistenza agli emigranti nel Regno e all'estero.

e per conoscenza:

Agli Ispettori ed Uffici dell'emigrazione all'interno ed all'estero.

Per corrispondere alla richiesta fatta da varie parti, e diretta ad ottenere una eventuale proroga del termine utile (24 gennaio 1913) fissato per la presentazione delle istanze di risarcimento dei danni di guerra al Tribunale Arbitrale Misto Italo-Germanico, questo Commissariato ha interessato a suo tempo, l'Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei Trattati di Pace presso il Ministero per l'Industria ed il Commercio.

In seguito a tali pratiche, l'Agente governativo italiano, con le motivazioni del caso, ha officiato il detto Tribunale a voler prorogare il termine fissato dall'art. 21 lettera f. del Regolamento di procedura del Tribunale riguardante le istanze per risarcimento di danni, a norma dell'art. art. 297 lettere e) ed f) del Trattato di Versaglia. Per l'eventuale adesione alla richiesta dell'Agente italiano è stato pure interessato il Governo germanico, il quale, del resto, ha già mostrato di convenire nella opportunità di regolare le tacitazioni degli interessati mediante un sistema di transazioni amichevoli da concertarsi fra gli agenti dei due Governi.

Ad ogni modo, è da tenere presente che l'art. 22 del Regolamento di procedura consente l'ammissione di istanze presentate in ritardo, *quando questo risulti giustificato da particolari circostanze che gli interessati dovranno aver cura di mettere bene in rilievo nel presentare e documentare le loro istanze.*

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno che gli istituti che si interessano a tali istanze, continuino a raccoglierle, a documentarle e a giustificarne la tardiva presentazione secondo le norme sopra esposte

Il Commissario Generale
DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 8 marzo 1923, n. 17

Signor Consigliere dell'emigrazione presso la R. Ambasciata d'Italia
Parigi.

Ai RR. Consolati d'Italia in Francia.

La pratica, che trascende sempre la norma direttiva, ha fatto accorto questo Commissariato generale di alcuni inconvenienti cui ha dato luogo la facoltà, concessa agli Uffici di emigrazione nel Regno, di vidimare contratti individuali di arruolamento di nostri operai per l'estero. La ragione precipua degli inconvenienti è la nessuna conoscenza, che spesso gli Uffici di emigrazione hanno, dei mercati di lavoro stranieri.

Ho perciò disposto che questa facoltà cessi col 1 aprile p. v. e che i contratti di arruolamento individuali siano sempre vidimati dal R. Console competente per ragione di territorio.

Ad altri inconvenienti ha dato luogo l'avere tollerato che contratti di arruolamento individuali potessero essere fatti per una durata di lavoro a *tempo indeterminato*. Questa indeterminatezza, voluta ad arte, nasconde spesso contratti di favore ed in ogni caso non tutela l'emigrante che, se licenziato, non ha diritto alle spese di rimpatrio.

Dispongo pertanto che nessuno contratto individuale di arruolamento possa esser vidimato dai RR. Consoli se non garantisce una durata minima di tre mesi di lavoro, salvo casi eccezionali e giustificati.

Gradirò che mi si accusi ricevimento della presente circolare.

Il Commissario Generale.
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 14 marzo 1923, n. 18

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori nel Regno.

e per conoscenza:

ai RR. Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione.

È stato rilevato che alcuni Uffici circondariali di P. S. all'atto del rilascio del passaporto in favore di connazionali che, dopo un breve soggiorno in Italia, desiderano restituirsi al luogo di domicilio, negli Stati Uniti d'America, ritirano, senz'altro, agli interessati il passaporto provvisorio rilasciato dai RR. Uffici consolari nella predetta Confederazione, sul quale non solo viene annotata la data di partenza, ma altresì l'intenzione del richiedente di tornare negli Stati Uniti nel termine di sei mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Ora, poichè l'ultimo documento è indispensabile agli interessati per comprovare alle Autorità Federali d'immigrazione, nel porto di sbarco, la breve durata della loro assenza e quindi il diritto all'ammissione *fuori quota* nel territorio americano, pregasi avvertire gli Uffici incaricati del rilascio dei passaporti di voler *sempre* consegnare ai connazionali di ritorno agli S. U. assieme al nuovo *passaporto* regolare anche quello rilasciato provvisoriamente dalle RR. Autorità consolari in America, iscrivendo però attraverso le pagine di quest'ultimo – *in caratteri molto visibili* – la nota: *Annullato.*

Prego favorirmi un cenno di assicurazione.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 16 marzo 1923, n. 19

Ai RR. Consolati in Francia,
al R. Ufficio di emigrazione in Parigi.

e per notizia:

alla R. Ambasciata d'Italia in Parigi.

Come alla S. V. è noto, speciali accordi sono stati presi da questo Commissariato generale col Governo francese per l'arruolamento di operai in Italia da impiegarsi presso le Ditte francesi o anche presso semplici particolari che ne facciano richiesta.

Può però accadere, specialmente in casi di limitata domanda, che operai italiani si trovino già in Francia disponibili, di modo che l'arruolamento di altri nel Regno prolungherebbe il loro periodo di disoccupazione in terra straniera.

Allo scopo, adunque, di utilizzare ogni nostra offerta di lavoro, si dispone che ciascun R. Console informi mensilmente il Consigliere di emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi, in base a notizie proprie e ai dati dei «Bureaux de placement», se nel Distretto consolare vi sono operai italiani disoccupati, indicandone il numero e distinguendoli per categorie di arti e mestieri.

Il R. Consigliere di emigrazione compilerà pure mensilmente una tabella dimostrativa e riassuntiva della mano d'opera italiana disponibile in ogni parte della Francia e l'invierà a ciascun Consolato.

In caso di bisogno verrà fatto da ogni R. Console per il tramite del Consigliere predetto, il collocamento degli operai richiesti e disponibili. In tal modo prima di cercare operai nel Regno, potranno i Consoli rendersi subito conto se gli operai desiderati già si trovino in Francia ed in quale località.

Nel pregare la S. V. di conformarsi a queste disposizioni con scrupolosa cura, nell'interesse della nostra emigrazione, e di darmene assicurazione, le rinnovo gli atti della mia più distinta considerazione

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato Generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 20 marzo 1923, n. 20

Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori, Istituti di tutela degli emigranti.
Uffici dipendenti del Commissariato generale dell'emigrazione.

Pervengono a questo Commissariato generale, tutti i giorni, istanze e reclami da parte dei riservisti che non poterono per diverse ragioni, usufruire della recente concessione del Governo americano e che insistentemente sollecitano autorizzazioni speciali per poter partire al più presto.

Ora, mentre si fa presente che, come è evidente, nè questo Commissariato generale, nè altra autorità italiana, hanno facoltà di accordare autorizzazioni in deroga alle tassative disposizioni della legge americana che regola l'ammissione degli stranieri negli Stati Uniti, si deve d'altro canto chiarire che effettivamente i riservisti, tanto se espatrianti a spese proprie che a carico dello Stato, potevano usufruire del beneficio della legge federale 19 ottobre 1918 (e cioè dell'ammissibilità in deroga alla legge comune e quindi anche se analfabeti o affetti da lievi difetti fisici) *nel caso che ne avessero fatto domanda entro il 3 marzo* 1922 *ad un Consolato americano, obbligandosi a raggiungere gli Stati Uniti entro il 3 marzo* 1923.

Essi però concorrevano a formare la quota dei 42.000 italiani che, in ogni anno fiscale, possono essere ammessi negli Stati Uniti, in conformità della legge americanà 19 maggio 1921, n. 5, e non erano compresi in alcuna delle categorie privilegiate, tassativamente specificate dalla legge stessa.

Or, poichè la quota predetta per l'anno fiscale 1922-23 era stata completata a metà del mese di novembre, ne veniva di conseguenza che molti riservisti, pur avendo fatto in tempo debito la prescritta domanda al Consolato americano e pur avendo, per ciò stesso, teoricamente, ancora diritto ad usufruire, fino al 3 marzo 1923, dei benefici della legge 19 ottobre 1918, già citata, non potevano, di fatto, avvalersi di tale diritto, perchè, d'altro canto, non erano ammissibili allo sbarco, prima del prossimo luglio, essendo eccedenti alla quota annua assegnata all'Italia.

Così stando le cose, questo Commissariato generale non mancò di svolgere pratiche presso il Governo americano per ottenere che i riservisti, che ancora avevano diritto ad usufruire delle facilitazioni accordate dalla legge 19 ottobre 1918, fossero considerati, fino alla data del 3 marzo 1923, appartenenti a categoria privilegiata e quindi dichiarati ammissibili *anche in eccedenza alla quota annua*.

Il Governo americano accogliendo, in via di eccezione, tale richiesta disponeva perchè i Consoli americani accordassero il visto sui passaporti dei riservisti che si trovavano nelle condizioni di poter sbarcare negli Stati Uniti in tempo utile e *cioè prima del 3 marzo* 1923.

Alcuni Consolati, interpretando con senso di larga benevolenza tale disposizione, concessero il visto, fino al 15 febbraio, a quanti riservisti lo chiesero, altri invece, *attenendosi alle istruzioni ricevute in precedenza* lo limitarono ai soli riservisti che avevano presentato la prescritta domanda prima del 3 marzo 1922.

Poterono così partire, godendo di questa eccezionale facilitazione, circa *duemila riservisti*, fra i quali molti che, in seguito, cessando di avere vigore la legge 19 ottobre 1918, non avrebbero potuto essere più ammessi negli Stati Uniti, sotto l'imperio della legge comune di immigrazione.

Il Commissariato generale non ha mancato di fare vive insistenze perchè fosse ancora concessa una nuova e breve proroga per dar modo ad altri riservisti, che si erano approntati alla partenza, e non l'avevano potuta effettuare per diverse ragioni, di usufruire, anche loro, della concessione speciale, ma le Autorità americane non hanno creduto più opportuno di accordarla anche per la considerazione che, mentre le disposizioni della legge 19 ottobre 1918, più volte ricordata, dovevano evere applicazione, secondo il testo della legge stessa « *per un anno dal termine della guerra* » avevano avuto, su richiesta di questo Commissariato generale, ed a varie riprese, sufficienti proroghe.

I riservisti che non hanno potuto ottenere di usufruire della recente e difinitiva concessione del Governo americano potranno, pertanto, *se ammissibili negli Stati Uniti sotto l'impèrio della legge comune*, rispatriare dopo il prossimo giugno, uniformandosi, come ogni altro emigrante, alle disposizioni che saranno, quanto prima, emanate per disciplinare la prenotazione e la concessione dei posti in quota, sui piroscafi diretti agli Stati Uniti, durante l'anno fiscale 1923-24.

Per quanto poi concerne la concessione del viaggio gratuito a carico dell'Erario, coloro i quali ritengano di avervi diritto, dovranno rivolgersi al proprio *Distretto Militare* o al *Ministero Guerra* (Dir. Gen. Servizi Logistici-Amministrativi, Div. Indennità eventuali, Sez. 1ª).

Il Commissario Generale.
DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

VISMARA ING. EMERICO. — *Gli impianti idroelettrici nel Mezzogiorno di Italia in relazione al problema dell'emigrazione.* — Comunicazione al Congresso geografico di Firenze, marzo - aprile 1921 - Tipogr. Turati-Lombardi - Milano.

MARGADONNA E. — *Il risparmio dei nostri emigranti.* «*La Rivista della cooperazione*», gennaio 1923.

L'autore propugna l'idea che le rimesse degli emigranti, cospicuo capitale formato per la maggior parte coi risparmi degli emigranti dell'Italia meridionale, debbano formare uno strumento, giovevole per l'emigrante e per l'emigrazione, ma operante il più possibile a favore del commercio, dell'industria e dell'agricoltura del Mezzogiorno, di cui l'argomento della rimesse costituisce uno dei problemi più ignorati.

DUTHOIT E. — *De quelques aspects actuels du probleme de l'émigration.* Nella «Revue des Jeunes». — Paris, 10 ottobre 1922.

DELL'ORO MAINI ATTILIO. — *Las normas sociales de la immigración.* «Boletin de Servicios de la Asociación del Trabajo». — Buenos Ayres, 5 settembre 1922.

ENRY P.: — *El final de la emigración Inter America.* — New Jork, septiembre 1922.

KULEMANN W. — *Die Genossenschaftsbewegung.* — Vol. 1° *Geschichtlicher Teil.* Berlin, Otto Liebmann, 1922.

Manca nella letteratura un libro nel quale sia esposto in modo chiaro lo sviluppo storico delle Associazioni. Tale esposizione per essere utile deve comprendere tutti i paesi civili, giacchè solamente la conoscenza del movimento generale ci fornisce una vera base per la soluzione delle numerose questioni teoriche e pratiche sollevate in proposito. Il libro in parola si propone appunto questo scopo. In questo 1° volume, l'A. espone con precisione lo sviluppo attualmente raggiunto, dai primordi fino ad oggi, in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Svizzera, Italia, Austria, Ungheria, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Russia, Serbia, Bulgaria, Rumenia, Grecia, America, Giappone, dalle varie forme di Associazioni accennando anche alle organizzazioni internazionali delle Associazioni stesse. Il libro ha raggiunto in modo eccellente lo scopo prefissosi e presenta un notevole interesse per gli studiosi del movimento economico-sociale.

LAVORO

GILBERT STONE. — *A History of Labor.* London G. G. Harrap and C.

L'A. ha illustrato largamente la storia delle masse operaie, non della sola Inghilterra, ma anche di altri paesi, dall'epoca in cui il lavoratore era schiavo fino ai giorni nostri. Il libro è scritto in uno stile semplice e robusto, che tiene desto l'interesse del lettore attraverso un'efficace esposizione delle cause originarie del progresso e dell'evoluzione delle forze lavorative.

In sedici capitoli sono svolti i seguenti argomenti: I. Lo stato di schiavitù. — II. Emancipazione. — III. Le gilde. — IV. Classificazione dei lavoratori. — V. Povertà. — VI. Periodo mediovale. — VII. Educazione. — VIII. La rivoluzione agraria. — IX. La rivoluzione industriale. — X. L'origine delle unioni commerciali. — XI. Riforma. — XII. Le aziende. — XIII. Condizioni generali del popolo in Inghilterra. — XIV. L'orizzonte intellettuale. — XV. La lotta alla povertà. — XVI. L'avvenire.

GOUVERNEMENT GENERAL DE L'ALGERIE. (Direction de l'agricolture, du commerce et de la colonisation). — *Les ouvrieres et les institutions sociales en Algerie.* — Alger, 1922.

SCELLE GEORGES. — *Droit ouvrier* (Tableau de la legislation française actuelle). Paris, Colin, 1922.

In questo interessante libro l'autore espone la legislazione sociale francese contemporanea. Mostra l'interesse e la importanza che la legislazione sociale nelle sue caratteristiche e nel suo sviluppo storico presenta, anche come obbietto di studio di una fra le più recenti discipline giuridiche, quale è quella del diritto operaio, il quale vive «come una istituzione nata spontaneamente in seno ai rapporti sociali». Lo Scelle considera la legislazione sociale come una legislazione di classe.

SAGERET JULES. — *Le syndicalisme intellectuel: Son rôle politique et social.* — Paris, Plon, 1922.

L'autore traccia in questo libro il programma della Confederazione dei lavoratori intellettuali, auspicando una grande internazionale fra gli intellettuali.

PROSPERI G. — *L'assicurazione delle malattie professionali.* — Stabilimento Lito-tip. Marbini, — Prato, 1922.

L'autore, in questa relazione, da lui presentata al V Congresso Nazionale di medicina del lavoro, si fa sostentitore dell'idea che l'obbligo dell'assicurazione delle malattie professionali debba essere assimilato all'obbligo dell'assicurazione degli infortuni del lavoro; propugna quindi parità di diritti e di trattamento per le due specie di rischi, spiegando le ragioni per le quali in tutti i paesi la legislazione sociale su questo punto sia arretrata.

SCIENZE SOCIALI E POLICHE

ARTOM EUGENIO. — *Lineamenti della crisi sociale*, con prefazione di Achille Loria. — Torino, U. T. E. T.

È un diligente studio dei fenomeni sociali, che l'autore espone serenamente e discute con obbiettività, ispirandosi alla interessante distinzione fra *categorie* e *classi*.

SPENCER HERBERT. — *Principii di sociologia.* Traduzione del Dott. E. Edigi. — Padova, Casa Editrice L. Rinfreschi, 1922.

DELMER ADOLPHE. — *Le bilan de l'Etatisme.* — Paris, Payot 1922.

È una rassegna dei risultati delle esperienze fatte dai monopoli di Stato in Francia, specialmente durante la guerra e anche dopo, nel periodo cioè in cui la tendenza monopolizzatrice ha avuto la maggiore applicazione. Le considerazioni generali e le conclusioni, alle quali l'autore giunge, sono di aperta condanna di questa forma di attività economica.

LEGRAIN MARCEL. *La prohibition de l'alcool en Amerique: Ses consequences sociales et economiques.*

MONTCHERESTIEN. — *Le problème des assurances sociales en France.* — Paris, B. Grasset, 1922.

GARRIGUET L. — *Question sociale et écoles sociales.* — Paris, Bloud et Gay, 1922.

GUESDON VICTOR. — *Le mouvement de création et d'extension des Caisses d'allocations familiales.* — Paris, Vie universitaire, 1922.

COMPÈRE-MOREL. — *Enciclopédie socialiste, syndicale et coopérative de l'Internationale ouvrière. Les fédérations socialistes,* — Paris, Quillet, 1922.

MARCH L. MORET I. GIDE CH. ecc. — *Problèmes actuels de l'économie.* — Paris, Colin, 1922.

BOUNETT E. CLARENCE. — *Employer's Association in the United States. A study of typical Associations.* — The Macmillan C. New York, 1922.

L'autore in questo lavoro tratta principalmente delle associazioni padronali, sorte nelle industrie siderurgiche, edili e tipografiche, e vi prospetta le ragioni del delinearsi della lotta di tali associazioni contro le unioni operaie.

BOUCKE O. F. — *The development of economics.* — New York, Macmillan.

È uno studio preliminare — come lo stesso autore dichiara — a un'opera critica delle teorie economiche prevalenti e delle loro caratteristiche essenziali. Il libro infatti raggruppa, come in un quadro generale, le principali teorie e le relazioni reciproche delle concezioni dei maggiori economisti, facendole rientrare nei seguenti quattro sistemi: il naturalismo, l'utilitarismo, lo storicismo ed il marginismo.

PAYEN EDOUARD. — *Le centenaire de l'indépendence du Brasil. Les progrés économiques du pays.* — Nel «L'Economiste Français», — Paris, 16 settembre 1922.

MORTARA GIORGIO. — *Prospettive economiche* — Soc. Tip. Leonardo da Vinci, Città di Castello, 1923.

È il terzo volume della interessante serie degli annuari economici iniziata nel 1921, con intenti pratici e scientifici. Il libro contiene una pregevole introduzione riassuntiva dei vari capitoli, gli ultimi dei quali trattano del problema della *emigrazione* e di quello del *lavoro*.

GEOGRAFIA E COLONIE

WALKER A. — *Historical Atlas of South Africa.* — Oxford, 1922, University Press.

MESUREREUR ANDRE'. — *La propriété foncière au Maroc,* con prefazione di M. Sarrant. — Paris, Vuibert, 1921.

La pubblicazione è divisa in tre parti: nella prima l'autore studia le terre indigene, distinguendone le diverse forme e trattando poi dei modi di acquisto delle terre da parte degli europei. Nella seconda considera l'azione del protettorato francese e nell'ultima tratta della nuova legislazione sulle terre collettive. Chiude l'opera un utile glossario di termini arabi.

DIRITTO

MOSCA GAETANO. — *Appunti di diritto costituzionale.* — Società Editrice Libraria, Milano.

È una ristampa, notevolmente accresciuta e ritoccata della seconda edizione, da tempo esaurita, di questo ben riuscito lavoro del chiaro docente dell'ateneo torinese.

UNIONE NAZIONALE REDUCI DI GUERRA. — *Calendario storico dell'Italia vittoriosa.* — Istituto Arti Grafiche di Bergamo.

La pubblicazione, cui ha concesso il suo appoggio S. E. il Presidente del Consiglio, ha un'alta finalità patriottica e merita la maggiore diffusione.

LA GUIDA SAM. — *Per l'espansione economica nel Levante.* — Sam Levy, Editore, I, Rue Fréderic Clément, Garches, Ediz. 1923.

———×———